



# COMUNE DI CAMPOMORONE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 28-04-2023

N. 12 del Registro dei Verbali

**Oggetto: TARI 2023 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 , PRESA DATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025 E APPROVAZIONE SCADENZE 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con le modalità prescritte dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 15/04/2022, è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica e mista di Prima convocazione per mezzo di un collegamento telematico aperto dal Sindaco dal suo ufficio nella residenza municipale di Campomorone.

All'appello risultano i Signori:

<b>CAMPORA GIANCARLO</b>	<b>Presente</b>	<b>RATTO LARA</b>	<b>Assente (G)</b>
<b>GAROSCIO ALBERTO</b>	<b>Presente</b>	<b>TIMOSSI LUCA</b>	<b>Assente (G)</b>
<b>FERRONI ANTONELLO</b>	<b>Presente</b>	<b>FRESU NICHOLAS</b>	<b>Presente</b>
<b>GUIDI PAOLA</b>	<b>Presente</b>	<b>DONATI ERIKA</b>	<b>Assente (G)</b>
<b>REBORA ERMINIA</b>	<b>Presente</b>	<b>Licata Valentina</b>	<b>Assente (G)</b>
<b>MAROGGIO ELENA</b>	<b>Presente</b>	<b>LOVARI EDOARDO</b>	<b>Presente</b>
<b>PARODI FABIANA</b>	<b>Assente (G)</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO

assistito dal Segretario Dott.ssa Laura Fasano che, in collegamento telematico, provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 10 dell'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

**CONSIDERATO** che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

**RILEVATO** che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

**PRESO ATTO** che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO** che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**VERIFICATO** che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO** che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

**VISTO**, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

**RILEVATO** che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Campomorone ha adottato<sup>1</sup> la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, conferma che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, ribadendo, altresì, che la validazione del PEF è attribuita capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 o 21 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla

crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**DATO ATTO** che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo;

**CONSIDERATO**, altresì, che spetta ad ARERA l'approvazione del PEF, attraverso la verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

**CONSIDERATO** che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

**RIBADITO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente

Territorialmente Competente;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

**DATO ATTO** che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

**CONSIDERATO** che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

**VISTO** il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

**PRESO ATTO** che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 1.010.527,64.

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 65% del costo complessivo ed il restante 35% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 3% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**CONSIDERATO** che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimato pari ad € 38.000,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

**VISTO** l' art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e la nota di aggiornamento al documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione odierna di Consiglio Comunale n. 9;

**RILEVATA** la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito derivante dall'applicazione del nuovo tributo per far fronte alle spese effettive già sostenute per l'espletamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**ATTESO** che si ritiene necessario riscuotere il valore della TARI applicando le tariffe con la presente approvate per l'esercizio 2023 in unica soluzione entro il 30/05/2023 o suddiviso in tre rate alle seguenti scadenze:

\_ 1 rata 30/05/2023.

\_ 2 rata 30/09/2023.

\_ 3 rata 10/12/2023.

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTI**

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

**ATTESO** che il Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

**ACQUISITO** l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239

del D.Lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge;

### **DELIBERA**

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2023 per la determinazione delle tariffe TARI 2023;
3. di dare atto che il PEF 2023 ammonta ad € 1.010.527,64 come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
5. di stabilire che il valore corrisposto a titolo di TARI nell'anno solare 2023, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni previste per legge, avvenga alle seguenti scadenze:
  - a. unica soluzione o 1<sup>a</sup> rata: 30 MAGGIO 2023.
  - b. 2<sup>a</sup> rata: 30 SETTEMBRE 2023.
  - c. 3<sup>a</sup> rata: 10 DICEMBRE 2023.
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Separatamente con voti favorevoli unanimi il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267.



Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell'art.11 dello Statuto Comunale.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
**CAMPORA GIANCARLO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
**Fasano Laura**

---

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	119.334,00	<b>0,80</b>	1.362,09	<b>1,00</b>	<b>0,458675</b>	<b>82,535691</b>
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	92.446,37	<b>0,94</b>	874,91	<b>1,80</b>	<b>0,538944</b>	<b>148,564243</b>
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	41.647,22	<b>1,05</b>	404,47	<b>2,30</b>	<b>0,602012</b>	<b>189,832089</b>
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	30.247,10	<b>1,14</b>	258,74	<b>2,60</b>	<b>0,653613</b>	<b>214,592796</b>
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.939,92	<b>1,23</b>	41,31	<b>2,90</b>	<b>0,705214</b>	<b>239,353504</b>
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.515,60	<b>1,30</b>	12,91	<b>3,40</b>	<b>0,745348</b>	<b>280,621349</b>

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	25,00	0,50	4,70	0,946354	2,767346
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	10.361,10	0,60	4,90	1,135625	2,885105
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	380,00	0,88	7,21	1,665583	4,245227
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	372,00	0,51	4,22	0,965281	2,484723
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	6.292,00	1,25	10,22	2,365886	6,017506
2 .11	UFFICI,AGENZIE	2.280,00	1,30	10,45	2,460521	6,152930
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	1.885,00	0,90	7,55	1,703438	4,445418
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	2.462,39	1,41	11,55	2,668719	6,800606
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	380,00	1,41	11,55	2,668719	6,800606
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,LENDE E TESSUTI	470,00	0,83	6,81	1,570948	4,009708
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	774,00	1,48	12,12	2,801209	7,136221
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1.268,00	1,03	8,48	1,949490	4,992999
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	756,00	1,41	11,55	2,668719	6,800606
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	8.222,00	0,92	7,53	1,741292	4,433642
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.206,00	1,09	8,91	2,063052	5,246182
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	761,00	2,10	17,53	3,974689	10,321613
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHIERE	450,00	2,10	17,53	3,974689	10,321613
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	677,00	2,10	17,53	3,974689	10,321613
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2.409,00	2,10	17,53	3,974689	10,321613
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	50,00	1,80	12,60	3,406876	7,418843
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	0,00	2,70	22,20	5,110314	13,071296